

**Piano Territoriale di Coordinamento
del Parco Agricolo Sud Milano
(D.G.R. N°VII/818 del 3 agosto 2000)**

**PIANO DI SETTORE AGRICOLO
(Art. 19 L.R.24/90; art. 7 N.T.A del PTC)**

Norme Regolamentari

*Approvato dal Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano
con delibera n. 33 del 17 luglio 2007 ai sensi dell'art. 7 delle NTA del PTC*

SOMMARIO

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 Principi ispiratori, natura giuridica ed efficacia.....	4
Art. 2 Obiettivi e contenuti del PSA	4
Art. 3 Elaborati del Piano di Settore Agricolo	5
Art. 4 Riferimenti finanziari.....	5
PARTE II - MODALITA' DI GESTIONE NELLE ZONE AGRICOLE.....	7
Art. 5 Zone agricole con forte attitudine produttiva	7
Art. 6 Zone agricole a valenza paesistica.....	8
Art. 7 Zone agricole a prevalente valenza ecologica.....	9
Art. 8 Manufatti storici e prati marcioi.....	9
Art. 9 Edilizia rurale e cascine.....	10
Art. 10 Uso del suolo: criteri di reciprocità	11
Art. 11 Zone a vocazione ricreativa	11
Art. 12 Zone agricole di frangia urbana	12
Art. 13 Aree in abbandono o soggette ad usi impropri.....	13
Art. 14 Criteri per la redazione dei PCU	13
PARTE III - CRITERI DI INTERVENTO PER LE ATTIVITA' AGRO-SILVO-COLTURALI.	15
Art. 15 Modalità di intervento	15
Art. 16 Indicazioni tecniche per l'attività agricola.....	15
Art. 17 Indicazioni tecniche per un'agricoltura sostenibile	16
Art. 18 Indicazioni per le attività zootecniche	16
Art. 19 Indicazioni tecniche per attività agrituristiche	17
Art. 20 Vendita dei prodotti in azienda.....	17
Art. 21 Indicazioni tecniche per la fruizione del territorio rurale e il turismo rurale.....	17
Art. 22 Indicazioni tecniche per le attività silvo-colturali.....	18
PARTE IV - CRITERI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE IRRIGUA.....	19
Art. 23 Obiettivi per il miglioramento della rete irrigua.....	19
Art. 24 Criteri di riordino della rete irrigua.....	19

Art. 25 Criteri per gli interventi sui corsi d'acqua.....	20
Art. 26 Programmi per interventi sulla rete irrigua e di bonifica.....	20

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi ispiratori, natura giuridica ed efficacia

1. Il Piano di Settore Agricolo, di seguito denominato PSA è redatto secondo le disposizioni del comma 1 e 2, dell'art. 20 della L.R. 86/83 e dell'art. 19 della L.R. 24/90 istitutiva del Parco Agricolo Sud Milano (di seguito denominato Parco) e costituisce l'atto di programmazione del settore agro-silvo-culturale del Parco.

2. Il PSA:

- a) regola l'uso del territorio agricolo nelle zone agricole del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco e degli insediamenti rurali in esso presenti e previsti (artt. dal 5 al 13);
- b) detta disposizioni per la definizione dei Piani di Cintura Urbana di cui all'articolo 26 del PTC (art. 14);
- c) regola le attività agricole all'interno del Parco (artt. dal 15 al 23);
- d) programma gli interventi a sostegno delle attività agricole all'interno del Parco (art 4 e artt. 15 - 23);
- e) definisce i criteri per il miglioramento della rete irrigua (artt. 24 – 27).

3. Il presente piano si configura inoltre come Piano di Indirizzo Forestale (PIF) ai sensi dell'art. 19 della L.R. 8/76 e succ. mod. (sostituita con la L.R. 27/04) quale strumento di pianificazione e gestione del patrimonio delle formazioni vegetate di cui all'art. 21 e 22 del PTC del Parco. I contenuti dello stesso possono essere aggiornati come Piano stralcio del PSA ai sensi dell'art. 7 comma 7 del PTC del Parco, anche successivamente all'approvazione del PSA.

4. Le disposizioni del PSA relative ai punti a) e b) del comma 2 del presente articolo vigono per la durata di validità del PTC; le disposizioni del PSA relative ai punti c), d) ed e) del comma 2 del presente articolo sono aggiornate ogni due anni ai sensi del comma 5, dell'art. 19 della L.R. 24/90.

5. Fatta salva ogni deroga prevista dalla normativa vigente, ogni soggetto interessato ed i Comuni si adeguano alle disposizioni delle presenti norme regolamentari.

Art. 2 Obiettivi e contenuti del PSA

1. Il PSA ha come obiettivo primario la tutela delle attività agricole perseguendo azioni mirate alla salvaguardia, allo sviluppo sostenibile e al potenziamento delle caratteristiche produttive proprie del territorio e del suo paesaggio in armonia con la conservazione e le tutele contenute nel PTC del Parco stesso.

2. In particolare gli obiettivi del PSA sono:

- a) tutelare i livelli di competitività delle aziende anche in riferimento ai principi generali di politica comunitaria;
- b) adeguare le attività agricole a nuove tecnologie produttive rispettose dell'ambiente;
- c) individuare opportunità economico produttive per aziende in condizioni di ridotta/esigua redditività;
- d) individuare possibili ruoli multifunzionali complementari a quello produttivo;
- e) creare nuove opportunità per l'insediamento di giovani imprenditori agricoli;

- f) migliorare l'efficienza del sistema irriguo e di bonifica in collaborazione con i Consorzi Irrigui e di Bonifica;
- g) salvaguardare e riqualificare il paesaggio agrario e il patrimonio storico-culturale del territorio rurale;
- h) tutelare gli elementi vegetazionali di alto interesse naturalistico e paesistico esistenti, nonché programmare il potenziamento e l'arricchimento complessivo del patrimonio naturalistico, in relazione ai diversi ambienti e territori.

3. Il PSA ai sensi della L.R. 24/90 contiene indicazioni relativamente a:

- a) produzioni zootecniche, cerealicole, orto-floro-frutticole, tutte di alta qualità al fine di competere sul mercato ed avere redditi equi per i produttori agricoli;
- b) la protezione dall'inquinamento dei suoli, delle acque superficiali e sotterranee;
- c) la conservazione della fertilità dei terreni;
- d) la conservazione della fauna e della flora e degli ecosistemi tipici dell'area del Parco;
- e) la cura del paesaggio agrario al fine di preservare le strutture ecologiche e gli aspetti estetici della tradizione rurale;
- f) lo sviluppo di attività connesse con l'agricoltura quali l'agriturismo, la fruizione del verde e l'attività ricreativa nel territorio del Parco;
- g) lo sviluppo di attività di agricoltura biologica.

Art. 3 Elaborati del Piano di Settore Agricolo

1. Il PSA è composto dai seguenti elaborati:

- a) Relazione Generale
- b) Norme Regolamentari
- c) Cartografia di sintesi:
 - Tavola 1: Articolazione territoriale delle zone agricole 1:50.000
 - Tavola 2, 3, 4, e 5 Piani di Cintura Urbana 1:10.000

2. I dati e i contenuti delle cartografie di analisi, allegate alla Relazione Generale, costituiscono la base conoscitiva per un'adeguata gestione del Parco e per la formazione degli atti di programmazione e aggiornamento del PSA e del PTC; tali dati vengono arricchiti ed aggiornati mediante il Sistema Informativo Territoriale del Parco (SITPAS).

Art. 4 Riferimenti finanziari

1. Il Parco, per il raggiungimento degli obiettivi del PSA, provvede con propri finanziamenti nel rispetto delle leggi vigenti nazionali, comunitarie e utilizzando inoltre risorse finanziarie messe a disposizione dalla Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione. I suddetti finanziamenti sono soggetti al rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di Aiuti di Stato all'agricoltura.

2. I finanziamenti posti a disposizione per l'attuazione degli obiettivi del PSA attualmente sono:

- a) Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2000-2006
- b) Decreto legislativo n. 226 del 18 maggio 2001
- c) Decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001
- d) L.R. n. 7/2000 (art. 8 per le trasformazioni, filiere e distretti dei prodotti e art. 13 per l'agriturismo)
- e) Life-Ambiente

- f) Sesto programma quadro della ricerca del Regione Lombardia
- g) Progetto Speciale Agricoltura L.R. n 86/83

3. Per sostenere le attività agricole interne al Parco si assumono i contenuti programmatici del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia (PSR), quale strumento applicativo del Regolamento CE 1257/99 e del Regolamento CE 1750/99 sullo Sviluppo Rurale e dei Piani Agricoli Triennali della Regione e della Provincia di Milano.

PARTE II - MODALITA' DI GESTIONE NELLE ZONE AGRICOLE

Art. 5 Zone agricole con forte attitudine produttiva

1. Queste zone per collocazione, continuità e per l'alto livello di produttività sono destinate all'esercizio ed alla conservazione delle funzioni agricolo-produttive, assunte come strategiche e primarie per la caratterizzazione e la qualificazione del Parco. Questi territori sono riconducibili all'art. 25 del PTC del Parco, territori agricoli di cintura metropolitana.
2. Gli obiettivi da perseguire in questi territori sono essenzialmente di tipo tecnico-agrario: garantire il mantenimento e promuovere lo sviluppo dell'attività agricola produttiva volta all'ottenimento di prodotti di buona e ottima qualità e alla produzione di servizi ambientali.
3. A tal fine il Parco promuove le seguenti azioni:
 - a) incentivare ed organizzare iniziative tendenti a un minore impatto ambientale dei sistemi agricoli (colturali e di allevamento) nell'uso dei mezzi tecnici impiegati (acqua, macchine, fertilizzanti di sintesi, fitotrattamenti, reflui zootecnici);
 - b) favorire i rapporti di integrazione fra attività agricola e sviluppo economico e sociale del territorio rurale; anche attraverso la promozione di eventi tra i vari attori economici e sociali quali fiere, mercati, manifestazioni di degustazione, ecc.;
 - c) creare le condizioni per una crescente integrazione fra l'esercizio dell'attività agricola e la fruizione di uno spazio rurale da parte della popolazione dell'area metropolitana, anche attraverso incentivazione dell'attività agrituristica e convenzioni con le imprese agricole;
 - d) favorire il mantenimento, in specifiche situazioni, di forme di agricoltura di elevato significato storico e valore paesistico (cfr. art 8 delle presenti norme);
 - e) tutelare la vegetazione e la fauna e l'ambiente e il paesaggio mediante l'incentivazione al riequipaggiamento arboreo ed arbustivo autoctono (vedi Tab. 1) lungo il sistema ripariale dei corsi d'acqua e lungo i bordi di campo e la viabilità podereale e interpodereale;
 - f) incentivare l'impiego nelle aree residuali di essenze arboree produttive;
 - g) preservare il territorio agricolo dalla frammentazione dei fondi a seguito di interventi infrastrutturali, orientando l'eventuale recupero mediante l'accorpamento delle aree di risulta e favorendo forme progettuali che riducano l'impatto sugli appezzamenti agricoli e sulle economie di scala dell'azienda;
 - h) favorire lo sviluppo di colture atte alla produzione della biomassa vegetale;
 - i) favorire lo sviluppo dell'agriturismo (di cui all'art. 19 delle presenti norme);
 - j) favorire la realizzazione di impianti, manufatti e tecnologie per ottenere oltre lo sviluppo della produzione uno sviluppo sostenibile con l'ambiente;
 - k) promuovere la certificazione ambientale.

Tabella 1

BOSCHI PLANIZIALI	
ALBERI	ARBUSTI
Acer campestre L.	Cornus sanguinea L.
Carpinus betulus L.	Corylus avellana L.
Prunus avium L.	Crataegus monogyna Jacq.
Quercus robur L.	Euonymus europaeus L.
Ulmus minor Miller	Ligustrum vulgare L.
	Malus sylvestris Miller
	Prunus padus L.
	Prunus spinosa L.
	Salix caprea L.
	Viburnum lantana L.

BOSCHI IGROFILI	
ALBERI	ARBUSTI
Alnus glutinosa (L.) Gaertner	Corylus avellana L.
Fraxinus excelsior L.	Frangula alnus Miller
Populus alba L.	Salix cinerea L.
Populus canescens Sm.	Viburnum opulus L.
Populus nigra L.	
Salix alba L.	

Art. 6 Zone agricole a valenza paesistica

1. In queste zone, sono ricompresi i territori agricoli ad alta produttività in cui sussistono elementi di caratterizzazione del paesaggio riconducibili all'art. 34 del PTC del Parco, zone di tutela e valorizzazione paesistica.

2. L'attività agricola andrà orientata secondo i seguenti criteri:

- a) l'utilizzo di tecniche agronomiche che comportino un minor impatto sul territorio ovvero agricoltura integrata e/o biologica;
- b) la costruzione di nuovi fabbricati rurali e la modificazione di quelle già esistenti deve sottostare alle disposizioni contenute nell'art. 9 delle presenti Norme Regolamentari del PSA;
- c) tutela e sviluppo della vegetazione, fauna, ambiente e paesaggio mediante l'incentivazione al riequipaggiamento arboreo ed arbustivo autoctono (vedi Tab. 1) lungo il sistema ripariale dei corsi d'acqua e lungo i bordi di campo e la viabilità podereale e interpodereale, in coerenza con la tutela e lo sviluppo degli ecosistemi contenuti nel progetto di Rete Ecologica del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia della Provincia di Milano (PTCP);
- d) l'eventuale accorpamento degli appezzamenti agricoli dovrà tenere conto dell'assetto paesaggistico esistente e, nel caso di intervento, dovrà essere realizzato un idoneo sistema di cortine arboree/arbustive;
- e) favorire lo sviluppo di colture atte alla produzione della biomassa vegetale;
- f) favorire lo sviluppo dell'agriturismo (di cui all'art. 19 delle presenti norme).

Art. 7 Zone agricole a prevalente valenza ecologica

1. In queste zone sono ricompresi i territori agricoli anche ad alta produttività in cui sussistono elementi di caratterizzazione delle zone naturalistiche di cui agli artt. 31, 32 e della zona di protezione delle pertinenze fluviali di cui all'art. 33 del PTC del Parco. Sono inoltre ricompresi i territori posti nell'immediato intorno dei fontanili e delle zone umide.

2. L'attività agricola in queste zone andrà orientata secondo i seguenti criteri:

- a) utilizzo di tecniche agronomiche che comportino un minor impatto sul territorio ovvero agricoltura integrata e/o biologica;
- b) sostenere le attività agricole con prevalente orientamento alla produzione forestale nonché alla coltivazione di colture poliennali;
- c) per i fontanili e le zone umide si assumono i criteri contenuti nella Misura f (misure agroambientali), Azione 4.d (manutenzione dei fontanili) del PSR e nelle disposizioni attuative (D.D.G. n. 23171 del 22 dicembre 2004);
- d) nelle aree di pregio ecologico, per favorire la conversione dei seminativi con prati polifiti si richiamano i criteri contenuti nella Misura f, Azione 3.b (mantenimento prato permanente e marcita) del PSR;
- e) i progetti e i piani riguardanti modificazioni dell'assetto fondiario dei fondi compresi in tutto o in parte negli ambiti di interesse naturalistico e negli ambiti di protezione delle pertinenze fluviali devono prevedere interventi di salvaguardia e/o potenziamento delle presenze naturalistiche attraverso la messa a dimora di specie arboree ed arbustive di cui alla Tab. 1 delle presenti norme;
- f) si potranno attivare rapporti convenzionali con gli agricoltori e/o con le associazioni locali interessate al fine di garantire la corretta gestione dell'area. A questo fine, in caso di opportunità, attestata dal Parco, potranno essere attuati programmi di sfalcio controllato o accorgimenti atti a produrre un ringiovanimento dei processi di interrimento delle zone umide e dei fontanili, eventualmente anche a scapito delle specie arboree o arbustive esistenti. Questi interventi devono prevedere prescrizioni atte ad identificare tempi e modalità esecutive; gli stessi non potranno che avere finalità naturalistiche ed essere indirizzati a conservare e incrementare la diversità specifica, le presenze floristiche di maggior rilievo e la ricettività per la fauna;
- g) favorire lo sviluppo dell'agriturismo in modo compatibile con le esigenze di salvaguardia;
- h) gli interventi di governo della vegetazione arborea ed arbustiva e gli interventi di forestazione andranno realizzati utilizzando specie autoctone del Parco, di cui alla Tab. 1 delle presenti norme, nonché tenendo conto delle disposizioni presenti nel PIF della Provincia di Milano, approvato il 22 Aprile 2004 dal Consiglio Provinciale (N. rep. gen 24/2004 protocollo 61331/04, fascicolo 12117/00).

Art. 8 Manufatti storici e prati marcitoi

1. I manufatti storici del paesaggio agrario comprendono i manufatti rurali (chiuse, mulini, ghiacciaie, cippi, cappelle, manufatti idraulici, ecc.) di valore storico e rappresentano la memoria storica della tradizione e della cultura rurale tipica del sud Milano, che va tutelata. I manufatti rurali vanno recuperati e conservati, ove possibile, qualora essi rappresentino una testimonianza storica locale di modelli atti al governo delle acque o allo sfruttamento delle stesse.

2. Le marcite e i prati marcitoi all'interno del Parco sono tutelati dall'art. 44 del PTC. I conduttori delle marcite possono accedere ai contributi previsti dal Progetto Speciale Agricoltura (L.R. 86/83) e dalla Misura f, Azione 3.b del PSR, mediante specifica richiesta. Fatte salve le norme contenute nell'art. 44 del PTC del Parco relativamente alle marcite andrà valutata l'eventuale rottura a seguito di specifica

richiesta motivata in relazione alle effettive condizioni tecniche ed economiche. Ai fini della tutela e conservazione della marcita andrà sviluppata l'incentivazione al suo mantenimento. La rottura del campo non autorizzata comporta l'applicazione di una sanzione da parte dell'Ente Parco.

Art. 9 Edilizia rurale e cascine

1. Si intenderà per edilizia rurale, la generalità degli insediamenti e degli interventi edilizi ed urbanistici, funzionali all'esercizio dell'attività agricola. Per cascina s'intenderà il complesso di fabbricati abitativi e di esercizio disposti intorno ad uno spazio aperto che, nella loro configurazione planimetrica e per l'assetto paesistico e forma insediativa, costituiscono un insieme compatto e omogeneo in cui si riscontra la tipologia insediativa tipica (con caratteri di permanenza e ripetitività) della pianura irrigua lombarda. Tale insediamento può configurarsi a corte chiusa o aperta.

2. Le cascine di pregio architettonico e storico del Parco sono tutelate dal PTC e dal Piano di Settore "Salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio storico monumentale". Fino all'approvazione di detto piano di settore, sulle cascine come individuate in cartografia sono consentiti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione purché rivolti alla conservazione del bene storico architettonico. Sono altresì ammessi interventi sulla cascina per adeguamenti tecnologici sempreché tali interventi siano accompagnati da opere di mitigazione.

3. Per quanto riguarda invece le cascine non trattate dal Piano di salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio storico monumentale, gli interventi dovranno seguire questi criteri:

- a) per le trasformazioni d'uso la cascina completamente dismessa dall'attività produttiva potrà assumere le funzioni consentite dalla norma del PTC del Parco;
- b) per le trasformazioni d'uso di parti dismesse della cascina si potranno assumere le funzioni ammesse dalle norme del PTC del Parco, non potranno le stesse precludere in alcun modo le attività agricole presenti;
- c) non sono consentiti di norma aumenti di cubatura e superficie coperta. Sono invece ammessi qualora sia stata dimostrata l'imprescindibile necessità di introdurre volumi per adeguamenti produttivi agricoli e che l'attuale situazione degli immobili per dimensioni e tecnologia, non consente tale adeguamento. In tal caso si dovrà limitarne l'impatto paesistico attraverso l'utilizzo di materiali adeguati alle caratteristiche tipiche della cascina lombarda, localizzare i nuovi volumi nel rispetto della morfologia preesistente in modo da non snaturare la sua riconoscibilità, realizzare opportuni interventi di schermatura vegetale con essenze autoctone;
- d) nel caso in cui il recupero riguardi parti di centri aziendali ancora attivi, le nuove destinazioni d'uso derivanti dalla trasformazione dell'esistente non devono interferire con il permanere dell'attività agricola;
- e) l'aspetto esteriore dei fabbricati in caso di trasformazione d'uso di immobili esistenti, dovrà consentire la riconoscibilità dell'originaria funzione per cui il fabbricato è stato costruito;
- f) nuove edificazioni potranno essere autorizzate in sostituzione di immobili preesistenti, solo in caso di strutture particolarmente fatiscenti ed impossibili da recuperare funzionalmente all'attività agricola.

4. Per quanto concerne la normativa in materia di edificazione nelle aree destinate all'attività agricola si farà riferimento al Titolo III art. 59 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 (legge per il governo del territorio). Ai sensi della medesima legge, fino alla definizione delle aree destinate all'attività agricola come previsto dall'art. 15, commi 4 e 5, è applicabile al territorio agricolo del Parco la disciplina dei programmi integrati di intervento ai sensi del Titolo V, Capo I, art. 89, che dovrà tenere conto comunque delle disposizioni speciali della normativa di PTC e dei piani di settore del Parco ove vigenti, o adottati.

Art. 10 Uso del suolo: criteri di reciprocità

1. Ai fini di un'adeguata programmazione dei territori ricompresi nel Parco e di quelli adiacenti, si determinano le seguenti disposizioni quali criteri igienico-sanitari e di rispetto alla convivenza dei differenti interessi tra attività agricole e i diversi usi e sviluppi del territorio:

- a) l'edificazione di nuovi insediamenti agricoli non potrà essere realizzata a meno di 200 metri dalla destinazione urbanistica adiacente al confine del Parco ritenuta incompatibile con le attività che andrebbero ad insediarsi. Sono esclusi da tale disposizione gli insediamenti già esistenti, quelli orto-floro-vivaistici e gli adeguamenti tecnologici aziendali. In questi casi lo svolgimento delle attività agricole qualora implicino disturbo alla situazione pregressa andranno risolte in sede locale con specifici regolamenti o accordi;
- b) rispetto a insediamenti agricoli preesistenti, le nuove espansioni urbanistiche che prevedono il cambio di destinazione da zone agricole ad altre destinazioni funzionali, dovranno rispettare il criterio di reciprocità secondo cui i medesimi limiti di distanza indicati al punto 1 andranno considerati in sede di nuova programmazione. Rispetto all'attuazione di previsioni urbanistiche vigenti è consigliabile la realizzazione di mitigazioni ambientali;
- c) gli impianti tecnologici di interesse pubblico generale, quali i pozzi, e le infrastrutture a rete quali ad esempio oleodotti, metanodotti, linee elettriche, dovranno essere realizzati a distanza tale dagli insediamenti agricoli e relative infrastrutture, ed in generale da ogni manufatto funzionale all'attività agricola, in modo tale da non ingenerare fenomeni di interferenza negativa e/o incompatibilità con l'esercizio dell'attività agricola stessa. A tal proposito dovranno essere sentiti i conduttori dei fondi agricoli interessati dagli interventi;
- d) le infrastrutture stradali e ferroviarie dovranno essere realizzate tenendo conto dei seguenti indirizzi:
 - d1) la progettazione dei tracciati e degli ambiti di cantiere dovrà tenere conto dell'assetto territoriale dei fondi agricoli ed evitare per quanto possibile attraversamenti diagonali ed eccessive frammentazioni di risulta delle particelle agricole aziendali e adeguate distanze dagli insediamenti agricoli;
 - d2) i fronti delle infrastrutture stradali e ferroviarie, prospicienti gli insediamenti e le infrastrutture agricole dovranno avere adeguate opere di mitigazione e mascheramento, eventualmente con funzione antirumore, utilizzando anche essenze vegetali autoctone d'alto fusto;
 - d3) in conseguenza della costruzione di infrastrutture stradali e ferroviarie, dovrà essere garantita un'adeguata ed efficace permeabilità delle stesse, funzionale al movimento dei mezzi agricoli e al flusso in eguale portata delle acque irrigue nonché al transito degli animali selvatici.

Art. 11 Zone a vocazione ricreativa

1. Tali zone sono riferibili agli ambiti della fruizione individuati dal PTC all'art. 35, 36 e 37, su cui si applicano le regolamentazioni in essi contenute. Ferme restando le disposizioni contenute nel PTC del Parco, relative ai comparti di fruizione, nelle aree agricole a destinazione ricreativa si dovranno rispettare le specificità territoriali, ambientali e paesistiche.

2. Nelle aree a vocazione ricreativa si dovranno osservare i seguenti criteri d'azione:

- a) per evitare di creare intralcio alla normale pratica agricola, si dovrà porre cura a localizzare le aree di ricreazione e di fruizione ai margini delle zone di lavoro, cercando di mantenere la massima continuità territoriale possibile fra le aree produttive;

- b) i fontanili andranno valorizzati per la fruizione responsabile e consapevole da parte dei cittadini, secondo i criteri contenuti nelle presenti norme ed in quelle del PTC del Parco. Su di esse si perseguono le indicazioni contenute nella Misura f, Azione 4.d del PSR;
- c) consentire l'utilizzo dei percorsi di fruizione segnalando, mediante cartellonistica specifica, la presenza di circolazione di mezzi agricoli.

3. La localizzazione delle aree di ricreazione potrà essere effettuata considerando il possibile effetto di "filtro protettivo" che questo tipo di area può creare se posta tra un'area di pregio naturalistico e un'area a vocazione produttiva o un'area urbana.

Art. 12 Zone agricole di frangia urbana

1. Le aree agricole di frangia urbana, per la loro collocazione intermedia tra l'urbanizzato e i territori a valenza agricola produttiva, costituiscono fasce di collegamento tra città e campagna. In generale essi fanno riferimento all'art. 26 e 27 delle NTA del PTC del Parco. Tali caratteristiche sono riscontrabili anche nell'immediato intorno di centri urbani. In tali aree devono essere temperate le esigenze di salvaguardia, di recupero paesistico e ambientale e di difesa dell'attività agricola produttiva, compatibilmente con la realizzazione di interventi legati alla fruizione del Parco quali aree a verde, attrezzature sociali e ricreative, impianti sportivi e funzioni di interesse generale.

2. Nelle aree di frangia urbana, caratterizzate da attività agricole produttive, andranno rispettate le seguenti disposizioni:

- a) favorire la realizzazione di interventi legati alla fruizione di Parco, quali aree a verde, attrezzature sociali, ricreative e culturali, impianti sportivi e funzioni di interesse generale;
- b) favorire la presenza di attività ortoflorovivaistiche e frutticole: tale orientamento produttivo consente di sfruttare al meglio, in termini di redditività, terreni frazionati e/o di ridotte dimensioni;
- c) favorire la multifunzionalità nelle aree, che consente di rispondere meglio alle esigenze di una realtà caratterizzata da frammentazione territoriale e funzionale.;
- d) la realizzazione di nuove edificazioni poste ai margini del Parco, o interne alla zona in oggetto, deve prevedere opportune mitigazioni ambientali per l'inserimento paesistico dell'opera nel contesto di frangia;
- e) lo sviluppo di attività funzionali alla fruizione del Parco può essere attivato mediante la promozione di accordi con il Parco;
- f) nelle aree ai margini dei campi e dei corsi d'acqua, lungo le strade e le ferrovie ove sorgono piccoli orti frammentari "spontanei" il Parco, di norma, attiverà forme di recupero al loro stato originario o mediante interventi di ripiantumazione. Possono altresì essere individuati i luoghi ove far insediare gli "orti sociali" mediante convenzione con i Comuni, in cui saranno disciplinati i criteri per la conduzione e l'inserimento paesistico-ambientale. La riqualificazione degli orti ove presenti o previsti avverrà attraverso uno specifico progetto di riqualificazione e di regolamento d'uso, quest'ultimo redatto dal Parco.

Art. 13 Aree in abbandono o soggette ad usi impropri

1. Il PSA mira al recupero, prioritariamente a fini naturalistici ovvero attraverso la restituzione ad uso agricolo delle aree in abbandono o utilizzate per usi impropri o comunque non compatibili con il contesto ambientale nonché delle situazioni puntuali o lineari di degrado di cui all'art. 47 del PTC del Parco.
2. In via prioritaria in queste aree gli interventi saranno volti alla forestazione. Gli usi impropri, ivi compresi gli orti spontanei, collocati in margine a rogge e corsi d'acqua di interesse paesistico, devono essere sostituiti con interventi di rinaturalizzazione.
3. I comuni o i proprietari dei fondi possono proporre progetti e piani di recupero anche mediante la promozione di attività agricole particolari e specialistiche. Fatte salve le competenze di altri organismi il Parco approva i progetti.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano all'interno dei comparti soggetti a PCU ove vige la norma dell'art. 14, comma 5, lettera a.

Art. 14 Criteri per la redazione dei PCU

1. I piani di cintura urbana (PCU), di cui all'art. 26 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del PTC del Parco, individuano i territori riservati all'attività agricola nonché gli interventi e le funzioni coerenti con i contenuti dell'allegato A delle NTA.
2. Per territorio riservato all'attività agricola si intende l'area complessiva dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose-agrarie, prati permanenti, boschi e le superfici occupate da terreni non utilizzati a scopi agricoli ma suscettibili ad esserlo, nonché l'area occupata da parchi e giardini ornamentali, orti familiari, fabbricati, cortili, strade poderali, fossi, canali e stagni situati entro i perimetri aziendali; dal computo delle aree agricole sono escluse quelle destinate a servizi dal PTC, anche se attualmente coltivate.
3. I territori agricoli esistenti sono individuati nelle tavole 2, 3, 4, e 5; tali territori rappresentano una quota parte della superficie territoriale complessiva di ciascun PCU, espressa in percentuale nella tabella 2 e dettagliata nel paragrafo 4.3 della Relazione Generale.

Tabella 2

Comparti soggetti a PCU	aree agricole % esistente
Comparto 1: parco ovest “Bosco in città”	44%
Comparto 2: Parco dei Navigli “l’acqua in città”	88%
Comparto 3: parco della abbazia “l’agricoltura in città” Subcomparto 3.1 Selvanesco	86%
Comparto 3: parco della abbazia “l’agricoltura in città” Subcomparto 3.2 Chiaravalle -Macconago	80%
Comparto 4: Parco est “ Idroscalo”	30%
Comparto 5: Lambro Monluè	67%

4. In ottemperanza al comma 2, lettera a), dell’art. 26 delle NTA, la superficie delle aree agricole può essere rideterminata in ragione della localizzazione delle funzioni ammesse dal comma 1 del citato articolo e che saranno previste dai PCU; pertanto la consistenza delle aree agricole sarà determinata dai PCU; le modalità di attuazione dei quali dovranno garantire in ogni caso il consolidamento e la riqualificazione dell’attività agricola, anche attraverso il riordino fondiario e produttivo e le diverse forme di sostegno pubblico.

5. Per la localizzazione di specifiche trasformazioni d’uso del suolo nei PCU si dovranno adottare i seguenti criteri preferenziali nella scelta dei terreni.

- a) terreni in abbandono o soggetti ad usi impropri di cui al precedente art. 13;
- b) terreni marginali all’edificato, dotati di urbanizzazioni o ad esse prossimi, la cui trasformazione non interrompa la continuità delle relazioni del paesaggio agrario del parco con il verde delle zone urbanizzate e non pregiudichi la continuità dei corridoi ecologici;
- c) terreni che non compromettano la compattezza delle aziende agricole attive e la cui trasformazione non crei nuove condizioni di marginalizzazione o interclusione dei territori agricoli;
- d) tra i terreni individuati ai sensi dei precedenti punti saranno privilegiati quelli a minor valore agronomico, individuati secondo i criteri di cui al seguente comma 6.

6. Il valore agronomico di un terreno agricolo ai fini dell’applicazione del punto d) del comma 5 è definito tenendo conto dei seguenti tre parametri, esposti nella Relazione Generale: land capability (capacità d’uso del suolo); irrigabilità e accorpamento aziendale; inoltre si terrà conto di tutte le informazioni contenute negli elaborati di analisi del PSA.

7. Non sono in ogni caso ammessi, nei territori di cintura urbana, nuovi insediamenti di imprese agricole dedite all’allevamento di suini.

8. Il CTA esprimerà il proprio parere sui singoli progetti di PCU, prima della loro trasmissione al Consiglio Direttivo del Parco per l’espressione del parere definitivo, preliminare all’adozione in Consiglio provinciale: il CTA si esprimerà sulla coerenza dei progetti di PCU alle disposizioni del PSA.

PARTE III - CRITERI DI INTERVENTO PER LE ATTIVITA' AGRO-SILVO-COLTURALI

Art. 15 Modalità di intervento

1. Il Parco individua, per la valorizzazione e lo sviluppo compatibile delle attività agricole, i seguenti strumenti:

- a) creazione di marchi di riconoscimento dell'ubicazione del prodotto realizzato all'interno del Parco. Lo stesso marchio potrà riprodurre l'eventuale certificazione di riconoscimento di "produttore di agricoltura integrata e biologica" alle aziende che dimostrino l'utilizzo di tali tecniche di produzione e che ottemperino a quanto contenuto nello specifico Decreto del Dirigente Struttura Azioni per la Gestione delle aree protette e difesa biodiversità n. 15319 del 19 ottobre 2005. La richiesta di tale riconoscimento andrà valutata in sede del Comitato Tecnico Agricolo del Parco;
- b) diffusione di tecniche agronomiche a minor impatto ambientale: agricoltura integrata, biologica e d'informazione sulle opportunità di accesso ai contributi offerti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, anche attraverso corsi di formazione rivolti agli agricoltori;
- c) diffusione della certificazione paesistico-ambientale per le aziende agricole impegnate nel migliorare il paesaggio del Parco relativamente al territorio in cui operano, attraverso il mantenimento e l'incremento delle formazioni arboree e arbustive dei bordi campo, di superfici boscate, di zone umide, di rogge e fontanili. La certificazione può avvenire anche rispetto ad aziende che si sono raggruppate per la gestione di tali attività. Esso sarà evidenziato attraverso specifiche tabellazioni all'ingresso della cascina in cui ha sede l'azienda;
- d) promozione di raggruppamenti di imprese agricole per la creazione di consorzi agroambientali ai fini dell'applicazione della Misura f contenuta nel PSR della Regione Lombardia;
- e) promozione di attività per il sostegno all'economia delle aziende agricole attraverso la creazione di circuiti agrituristici, didattici e di fruizione del territorio del Parco;
- f) progetti ed interventi diretti dal Parco mirati alla valorizzazione dei paesaggi rurali e naturali.

Art. 16 Indicazioni tecniche per l'attività agricola

1. Il PSA recepisce le indicazioni contenute nel Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 della Regione Lombardia quale strumento applicativo del Regolamento CE 1257/99 e del Regolamento CE 1750/99 sullo Sviluppo Rurale.

2. L'imprenditore agricolo nell'ambito del Parco Agricolo Sud Milano dovrà attenersi alle regole della "buona pratica agricola" contenute nel PSR citato.

3. Il Parco, ai fini di incentivare su tutto il territorio lo sviluppo di un'agricoltura ecocompatibile, informa sui contenuti dei disciplinari di produzione previsti nel PSR della Regione Lombardia (Misura f, Azione 1 - agricoltura integrata, Azione 2 - agricoltura biologica) nonché sulle Norme Tecniche di Difesa delle Colture e Controllo delle Infestanti pubblicate sul BURL n. 9 del 23/2/2004 e delle successive modifiche.

4. Il Parco al fine di favorire la produzione dei prodotti biologici di origine sia animale che vegetale, informa sulle procedure necessarie all'attivazione di tale produzione e incentiva l'associazionismo tra piccoli produttori.

5. Sono altresì ricomprese nelle attività agricole quelle riferite all'acquacoltura, alle colture ortofrutticole, e quelle di cui all'art. 1 del Decreto legislativo n. 228/01.

Art. 17 Indicazioni tecniche per un'agricoltura sostenibile

1. Obiettivo del Parco è la riduzione degli impatti ambientali determinati dalle modalità delle pratiche agricole e della zootecnia.

2. I criteri per un'agricoltura sostenibile sono:

- a) utilizzare tecniche agronomiche che comportino un minor impatto sul territorio ovvero agricoltura integrata e biologica;
- b) prevenire l'utilizzo dei prodotti chimici di controllo parassitario attraverso la diffusione di varietà erbacee a maggior grado di resistenza verso le fitopatologie;
- c) sviluppare la produzione di foraggiere;
- d) riqualificare la composizione floristica dei prati permanenti;
- e) utilizzo agronomicamente corretto dei reflui zootecnici e dei fertilizzanti organici al fine di diminuire l'apporto di fertilizzanti chimici;
- f) definire piani di fertilizzazione aziendale per singola coltura sulla base della produttività del terreno e di tutela dell'ambiente;
- g) razionalizzare gli interventi di diserbo mediante analisi della flora infestante, procedendo con interventi mirati alle infestanti effettivamente presenti sul campo e privilegiando tecniche di diserbo meccanico;
- h) razionalizzare gli interventi fitosanitari mediante analisi speditive con lo scopo di procedere con interventi mirati sugli agenti patogeni effettivamente presenti sul campo;
- i) utilizzazione di corretti programmi di avvicendamento colturali nella gestione dei terreni;
- j) rispettare gli argini e le banchine dei corsi d'acqua limitando l'attività agricola ai piedi dell'argine e delle banchine stesse preservando la fascia arboreo-arbustivo ove presente;
- k) limitare le attività di bonifica idraulico-agraria con abbassamento delle superfici agricole solo per finalità irrigue;
- l) favorire l'utilizzazione delle biomasse anche a scopi energetici e favorire lo sfruttamento delle energie alternative.

Art. 18 Indicazioni per le attività zootecniche

1. Le attività zootecniche svolte all'interno del Parco dovranno attuarsi nel rispetto delle leggi e delle direttive comunitarie vigenti in materia, ed in particolare della L.R. 15 Dicembre 1993 n. 37 e del relativo Regolamento Attuativo approvato con D.G.R. 6/17149 del 1996, nonché i criteri ed indirizzi contenuti nelle D.G.R. 6 marzo 1998 n. 6/34964 e D.G.R. 16 febbraio 2001 n. 7/3424. Il Parco per mantenere la migliore fertilità dei terreni, salvaguardando al contempo le acque superficiali e di falda, determina i seguenti indirizzi e criteri:

- a) non sono ammessi spandimenti di reflui zootecnici per una fascia di 20 metri dalle rive dei corsi d'acqua naturali;

- b) è vietato il deposito di stallatico per una fascia di 50 m dall'orlo della testa dei fontanili e lungo l'asta e 100 metri dalle zone umide, come definite dall'art. 41 del PTC.

Art. 19 Indicazioni tecniche per attività agrituristiche

1. Le attività agrituristiche riguardano in generale lo sviluppo del turismo rurale, ed in particolare possono interessare la ristorazione, il pernottamento, le attività agro-venatorie, le attività integrative di servizi ricreativi-didattico-culturali anche mediante l'organizzazione di percorsi ciclo-pedonali, agriturismo equestre ed ittico, ed ogni altra attività prevista dal Regolamento Regionale 24 dicembre 2001, n. 8 .
2. Gli interventi a favore delle attività agrituristiche sono finalizzati ad incentivare la redditività dell'impresa anche per meglio tutelare il patrimonio rurale ed ecosistemico.
3. Il Parco favorisce la realizzazione dei seguenti interventi:
 - a) creazione di percorsi aziendali interconnessi con lo scopo di realizzare una rete campestre di sentieri, per la riscoperta della cultura contadina, attraverso anche piste ciclabili, percorsi equestri che colleghino gli elementi di particolare valore paesistico, naturalistico, storico o culturale;
 - b) creazione di circuiti turistico-culturali, oltre che turistico-gastronomici, per la rivisitazione storica di eventi avvenuti nel territorio agricolo anche attraverso la riscoperta di chiese, castelli e cascate di importante valore storico, che costituiscono il tessuto primario del Parco.
 - c) per l'esercizio ed il riconoscimento delle attività agrituristiche si applicano le norme regionali contenute nella L.R. n. 3/1992 "Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale", seguita dal Regolamento Regionale 24 dicembre 2001, n. 8 nonché del D.lgs. 228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57".

Art. 20 Vendita dei prodotti in azienda

1. I prodotti posti in vendita devono provenire prevalentemente dall'azienda; di conseguenza, l'attività di vendita consentita può riguardare anche prodotti extra-aziendali, purché venga rispettato il criterio della prevalenza della propria produzione.
2. La vendita diretta in azienda è normata dalla Legge 59/63 nonché dall'art. 4 del D.lgs 228/01.

Art. 21 Indicazioni tecniche per la fruizione del territorio rurale e il turismo rurale

1. Il Parco promuove la fruizione del territorio nel rispetto della tutela dell'attività agricola e dell'ambiente, attraverso l'individuazione di specifici percorsi pedonali, ciclabili ed equestri oltre che iniziative di valorizzazione dei prodotti tipici locali. Le modalità per tali azioni sono regolamentate nello specifico Piano della fruizione di cui all'art. 7 delle NTA del PTC del Parco.
2. Nella realizzazione delle opere necessarie alla fruizione di tipo ricreativo è necessario seguire i seguenti criteri:

- a) gli interventi relativi alla realizzazione dei percorsi pedonali, ciclabili ed equestri non dovranno compromettere la funzionalità dell'azienda agricola e la prioritaria circolazione dei mezzi agricoli. I percorsi dovranno essere individuati all'interno della viabilità rurale esistente.
- b) gli interventi per la fruizione del Parco non devono pregiudicare i valori ambientali e paesistici;
- c) la stipulazione di apposite convenzioni con gli agricoltori per fruire della rete viaria e delle aree di sosta nonché parcheggi lungo i percorsi ciclabili ed equestri nel rispetto dello specifico Piano della fruizione. Sono da preferire le aree dismesse dall'attività agricola per la realizzazione sia delle aree di sosta che dei parcheggi;
- d) gli interventi destinati ad attività culturali, ricreative, sportive e ad attività di ristorazione possono essere realizzati anche attraverso il recupero di cascine dismesse nel rispetto delle disposizioni del presente piano e del PTC del Parco;
- e) la creazione di aree dedicate alle attività di pesca sportiva compatibilmente con la gestione delle acque, l'attività agricola e altre attività di fruizione.

Art. 22 Indicazioni tecniche per le attività silvo-colturali

1. Il PSA assume contenuti ed effetti, ai sensi dell'art. 21 delle NTA del PTC del Parco, di Piano di Indirizzo Forestale (PIF).
2. In riferimento all'art. 1 delle presenti norme, fino all'approvazione del Piano stralcio in materia forestale, valgono le indicazioni e le strategie del PIF della Provincia di Milano, fatte salve tutte le disposizioni contenute nelle NTA del PTC del Parco ed in particolare tutte le disposizioni contenute nell'allegato C e nell'art. 21 e 22 delle NTA;
3. Chiunque intenda effettuare il taglio di piante nei boschi, nelle fasce alberate, in filari o di piante isolate dovrà farne preventiva denuncia al Parco e al Corpo Forestale dello Stato competente per territorio usando il modello di Denuncia di Taglio Piante predisposto dal Parco ed approvato dal Direttore, compilato in ogni sua parte ed accompagnato dalla planimetria in esso citata, indicando le finalità cui è volto l'intervento, i reimpianti che si intendono effettuare e le loro modalità esecutive. Entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia il Parco può vietare totalmente o parzialmente il taglio quando da questo possa derivare una compromissione o alterazione dell'ambiente naturale o di caratteristiche utili alla conservazione della fauna o dell'area stessa, ovvero subordinarlo ai fini di una migliore conservazione dell'ambiente e/o del paesaggio, al reimpianto con modalità e specie diverse da quelle indicate nella denuncia.
4. Gli impianti arborei realizzati secondo le norme dei regolamenti comunitari per la produzione di biomasse sono esclusi dall'obbligo di denuncia di taglio e reimpianto.
5. Il Parco attiva strumenti telematici per semplificare le procedure di denuncia taglio piante, nulla osta, richieste di contributo, ecc.
6. Possono essere delegati alla firma di nulla osta o dinieghi al taglio delle piante uno o più tecnici di un apposito ufficio del Parco, forniti di strumenti adeguati per il rilascio di detti atti, anche e preferibilmente, in occasione del sopralluogo.
7. La Denuncia Taglio Piante potrà essere presentata al Parco esclusivamente dal 1 settembre al 15 marzo.

PARTE IV - CRITERI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE IRRIGUA

Art. 23 Obiettivi per il miglioramento della rete irrigua

1. Il PSA assume i contenuti relativi alla bonifica ed irrigazione di cui alla L.R. n. 7 del 16 giugno 2003, che abroga la L.R. n. 59/1984 e succ.mod. e le previsioni degli strumenti di pianificazione in essa indicati.
2. Gli obiettivi del PSA sono:
 - a) il riordino irriguo fondiario;
 - b) la riqualificazione delle sponde e degli alvei, valorizzandone i caratteri vegetazionali compatibilmente con l'attività agricola;
 - c) il potenziamento del ruolo di difesa del suolo attraverso il governo delle portate di piena ed il consolidamento idrogeologico.

Art. 24 Criteri di riordino della rete irrigua

1. Ai fini di valorizzare e di migliorare la distribuzione della risorsa idrica all'uso agricolo, nonché di proteggere il territorio da tracimazioni, la previsione di costruzione di canali o adduttori, deve seguire specifici criteri di progettazione e realizzazione trattandosi di opere che incidono in modo rilevante sull'assetto territoriale e sul paesaggio.
2. A tale scopo si dovrà tenere conto dei seguenti fattori:
 - a) motivazioni e fini di tipo irriguo e di bonifica;
 - b) organizzazione territoriale dei fondi agricoli e dei relativi indirizzi produttivi;
 - c) collocazione delle opere nel contesto ambientale e paesaggistico;
 - d) opportunità di realizzare collegamenti ciclopedonali lungo il tracciato delle opere irrigue e di bonifica ai fini di incrementare le possibilità di fruizione pubblica del Parco agricolo.
3. Sulla base degli strumenti di programmazione e pianificazione, ai sensi della L.R. n. 7/03, gli interventi sul sistema irriguo e di bonifica sono eseguiti dai consorzi secondo le previsioni di legge, nonché da privati per le opere minori.
4. Tali interventi di riordino del sistema irriguo e di bonifica, dovranno seguire i seguenti criteri ed indirizzi di gestione:
 - a) l'attività di programmazione e pianificazione della bonifica e irrigazione è svolta in modo coordinato con gli altri strumenti di pianificazione territoriale e con tutti gli altri enti competenti;
 - b) la gestione consorziata unitaria delle singole rogge deve essere favorita;
 - c) il Parco può contribuire al reperimento dei finanziamenti da affidare ai consorzi per il riordino e la manutenzione del sistema irriguo e di bonifica;
 - d) i consorzi, che abbiano natura di ente pubblico, possono stipulare con privati agricoltori apposite convenzioni ai sensi dell'art. 15 D.lgs del 18 maggio 2001 n. 228, per interventi riguardanti l'esecuzione di opere minori, nonché ogni altra opera a carattere manutentivo ordinario e straordinario, sulla rete irrigua e di bonifica.

Art. 25 Criteri per gli interventi sui corsi d'acqua

1. Ai sensi dell'art. 46 del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano (PTCP), per corso d'acqua si intende la porzione di territorio costituita oltre che dall'alveo e dalle sponde, anche dalla piana circostante, in cui hanno sede fenomeni morfologici, idraulici e naturalistico ambientali connessi al regime idrologico del corso d'acqua. In tale definizione non rientrano i fossi irrigui aziendali derivanti dai corsi di acqua come prima definiti o in essi confluenti.

2. Fatte salve le specifiche competenze dei Consorzi di Bonifica e Irrigazione a loro attribuite e le esigenze agricole, ai fini degli interventi sui corsi d'acqua naturali, sugli adduttori irrigui principali e sul reticolo irriguo minore valgono i seguenti criteri:

- a) la salvaguardia dei caratteri geomorfologici, vegetazionali, faunistici, storico-culturali e del paesaggio agrario dei corsi d'acqua deve rendersi compatibile con gli strumenti di programmazione e pianificazione alle varie scale di bacino ai sensi della L.R. 7/03;
- b) gli interventi sui corsi d'acqua dovranno essere realizzati preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica, anche in riferimento al Repertorio B e al Quaderno n. 20 del PTCP; dove non esistano alternative valide nell'ambito dell'ingegneria naturalistica e della riqualificazione fluviale potranno essere utilizzate tecniche tradizionali da concordare con il Parco ai sensi dell'art. 42 comma 3 del suo PTC;
- c) l'inserimento della vegetazione di ripa deve essere compatibile con le ordinarie manutenzioni degli alvei;
- d) le specie vegetali per l'impiego in bioingegneria devono essere di tipo autoctono;
- e) qualora il Parco ravvisi la necessità di intervenire sui corsi d'acqua naturali, apre un tavolo tecnico agli Enti territorialmente competenti per condividere gli obiettivi e le modalità di intervento;
- f) la realizzazione dei manufatti sui corsi d'acqua naturali è soggetta alle disposizioni previste dall'art. 33 comma 6 del PTC;
- g) favorire la riduzione della pericolosità dei corsi d'acqua in caso di piena attraverso una regolare pulizia degli alvei con asportazione di materiale ingombrante e di quanto possa ostacolare il regolare deflusso delle acque;
- h) è vietata la copertura o la tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 41 del D.lgs n. 152 del 11 maggio 1999 fatti salvi casi dettati da ragioni di tutela di pubblica incolumità, ove sia dimostrata l'impossibilità di intervenire con altri sistemi o mezzi. La tombinatura è altresì ammessa per esigenze agricole, atta a garantire l'accesso agli appezzamenti coltivati
- i) i comuni vigilano affinché gli interventi relativi ai corsi d'acqua irrigui, ancorché eseguiti fuori dal perimetro del Parco, garantiscano la non compromissione idraulica, la continuità dei flussi e di portata originaria delle acque irrigue verso le aree agricole del Parco stesso.

Art. 26 Programmi per interventi sulla rete irrigua e di bonifica

1. Compatibilmente con i contenuti di salvaguardia e tutela paesistico-ambientale del Parco sono fatte salve le specifiche previsioni dei piani e programmi dell'attività di bonifica ed irrigazione.

2. In particolare il PSA indica le seguenti azioni ritenute prioritarie:

- a) la razionalizzazione della rete irrigua;
- b) la riqualificazione dei caselli storici di controllo delle chiuse, a fini paesaggistici e della memoria storica;
- c) la realizzazione di interventi per la fruizione;
- d) la realizzazione e/o completamento di percorsi fruitivi (ciclopedonali o equestri) lungo le sponde dei canali e rogge storiche prevedendo l'inserimento di vegetazione arborea e arbustiva, ed il collegamento con luoghi di interesse storico, paesistico e naturalistico;

- e) la realizzazione di corridoi ecologici lungo le direttrici principali e secondarie del reticolo irriguo, come previsto dal PTC del Parco, fatte salve le specifiche esigenze di manutenzione della rete irrigua;
- f) il Parco, insieme alle associazioni agricole, può individuare ambiti in cui segnalare ai Consorzi di bonifica e irrigazione la necessità di ottimizzare e razionalizzare la distribuzione della risorsa idrica anche ai fini di prevenire situazioni di rischio idrogeologico;
- g) installazione di misuratori di portata in punti idraulicamente significativi (ad esempio aree a rischio di tracimazione ed erosione);
- h) riutilizzo per scopo irriguo delle acque provenienti da impianti di depurazione;
- i) il Parco assume come riferimento il sistema di monitoraggio della qualità delle acque della Provincia per il conseguimento delle finalità del D.lgs 152/99;
- j) il Parco, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del PTC, orienta le proprie risorse finanziarie per il recupero di fontanili inattivi e/o in situazione di degrado, per migliorare la disponibilità idrica a fini agricoli;
- k) individua le modalità con cui poter utilizzare i bacini di cava per il potenziamento delle portate della rete irrigua in situazioni di carenza d'acqua;
- l) il Parco redige il Piano di settore Navigli e Canali ai sensi dell'art. 7 del PTC, coordinandosi con le disposizioni del presente piano;
- m) rispetto alla tombinatura dei corsi d'acqua, il Parco promuove interventi di ripristino delle sezioni di deflusso a cielo aperto, prioritariamente per le aree in cui non sussistono ostacoli ad interventi di rinaturazione e ripristino della funzionalità idraulica.

3. Ai fini del perseguimento della programmazione di cui al presente articolo, il Parco, sentito il Comitato Tecnico Agricolo, redige e approva uno specifico documento (a cadenza biennale) d'intesa con i consorzi di bonifica e irrigazione.